

Articolo 1.

Costituzione - Denominazione - Sede

1.1 È costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il “**Codice del Terzo Settore**”), la fondazione di partecipazione denominata “**Cesvi Fondazione - ETS**”, o “**Cesvi ETS**” o “**Cesvi Foundation ETS**” (di seguito anche semplicemente “**l’Ente**”). L’Ente utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo settore solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 L’Ente è disciplinato dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e/o settori di attività (di seguito la “**Normativa Applicabile**”).

1.3 La sede è a Bergamo, e potrà essere trasferita, nell’ambito dello stesso comune, su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

1.4 L’Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2.

Scopi e Attività di interesse generale

2.1 L’Ente non ha fini di lucro.

2.2 L’Ente è una Fondazione laica e indipendente che, in ossequio e quale esplicitazione del valore morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale - nell’alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed altre rilevanti dichiarazioni internazionali - il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, nazionale e internazionale, di esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni in stato di necessità a causa del sottosviluppo, o a causa di guerre, calamità naturali e disastri ambientali, epidemie e pandemie, alle popolazioni dei paesi più poveri ed in via di sviluppo e in economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando interventi di aiuto anche umanitario.

2.3 Al fine di realizzare lo scopo sopra indicato, l’Ente esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

y) protezione civile ai sensi della L. 24 febbraio 1992, nr. 255 e successive modificazioni.

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Più precisamente, l'Ente:

- cura l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei paesi di intervento affetti da crisi e/o nelle comunità affette da fragilità e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o nazionale e, comunque, volontari in genere in conformità alle leggi italiane applicabili alle attività di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo;

- promuove e/o realizza programmi di cooperazione e/o sviluppo, aiuto umanitario o risposta alle emergenze e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego di professionisti, volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali, fornendo anche sostegno a individui e/o ad organizzazioni della società civile ed agli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della Legge 125/2014;

- realizza attività a supporto delle attività istituzionali di cooperazione ed aiuto umanitario in favore di paesi in via di sviluppo, di progetti sociali in ambito nazionale ed europeo sulla base delle esperienze e delle metodologie acquisite nei progetti

internazionali

- propone iniziative di formazione e informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, di promozione della pace tra i popoli e del disarmo, della non violenza e della difesa della salute, dell'infanzia, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;
- contribuisce ad una maggiore e più approfondita conoscenza nei paesi in via di sviluppo della realtà complessiva, della cultura, della scienza e della tecnica italiana, ai fini di promuovere anche programmi di cooperazione allo sviluppo;
- promuove i diritti umani, in particolare il diritto alla salute ed i diritti di bambini e giovani, i diritti di genere;
- promuovere la salvaguardia dell'ambiente e della bio-diversità ed il diritto all'acqua, contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici;
- promuove stage, master ed altre iniziative formative anche universitarie e post-universitarie attinenti ai propri fini istituzionali;
- sviluppa attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- realizza attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblica saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizza, promuove e gestisce direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione nazionale, internazionale e dell'educazione allo sviluppo;
- contribuisce all'inserimento dei migranti nelle comunità ospitanti, nel nostro paese o nei paesi interessati da flussi migratori;
- sostiene attività a favore degli emigrati italiani;
- promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Ente come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;
- promuove e realizza programmi di prevenzione disastri e prevenzione e risoluzione di conflitti;
- promuove o partecipa a programmi di commercio equo e solidale;
- svolge attività di formazione professionale;
- promuove la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola nei seguenti ambiti previsti dalla Direttiva del MIUR n.170 2016: (i) trasversali: metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; (ii) specifici: orientamento e Dispersione scolastica; dialogo interculturale e interreligioso; Inclusione scolastica e sociale; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità.
- collabora - come agenzia - al servizio di persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;
- aderisce e/o partecipa e/o finanzia direttamente organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;
- promuove l'adozione nazionale e/o internazionale e l'affidamento familiare, direttamente e/o per il tramite di suoi organismi interni, sostenendo tutti gli interessati attraverso programmi formativi sul tema, attività dirette a fornire assistenza, contatti

con autorità, enti, organizzazioni o persone competenti per l'adozione nazionale e/o internazionale;

- promuove l'adozione a distanza.

2.4 Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Ente potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni, imprese sociali, società ed enti in genere, con o senza personalità giuridica siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero.

2.5. Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi - l'Ente può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

2.6. Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Ente può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

2.7 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari, nei limiti di quanto previsto dagli art. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 3.

Patrimonio e concorso al patrimonio

3.1 Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla dotazione così come indicata nel verbale di Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2006. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Membri ad Honorem, da altri beni mobili ed immobili, dai contributi dei membri della Fondazione, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi nazionali o internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.2 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i contributi pubblici o privati, i contributi versati dai membri della Fondazione, ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, i ricavi delle attività diverse costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

3.3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore dell'Ente, non è restituibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Ente né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore dell'Ente.

3.4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di membri, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali,

anche in occasione di recesso, decadenza, esclusione o cessazione individuale del rapporto.

3.5 Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione.

Articolo 4.

Membri

4.1 Sono membri dell'Ente:

(a) Fondatori;

(b) i Membri ad Honorem.

4.2 I Fondatori e i Membri ad Honorem hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 5.

Fondatori

5.1 Sono fondatori le persone fisiche che, al verbale di Assemblea (di seguito il "**Verbale**") straordinaria del 21 dicembre 2006, sono soci di Cesvi, nonché i soggetti successivamente ammessi con tale qualifica ai sensi del presente articolo ed iscritti nel libro dei membri della Fondazione (di seguito i "**Fondatori**").

5.2 Nel caso in cui uno o più Fondatori cessino, ai sensi dell'articolo 7.8, di fare parte dell'Ente l'Assemblea dei Fondatori farà tutto quanto possibile affinché il numero dei Fondatori rimanga quello indicato nel Verbale.

L'ammissione di nuovi Fondatori potrà avvenire in primo luogo per sostituire i Fondatori che hanno cessato ai sensi dell'articolo 8 di fare parte dell'Ente, ed i soggetti da individuarsi sono scelti preferibilmente tra i Membri ad Honorem di cui all'articolo 6.

Può divenire Fondatore ogni ente o persona fisica, di qualunque nazionalità, che venga ammesso, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei Fondatori, alle condizioni che seguono:

(a) venga presentato/a da almeno due Fondatori;

(b) concorra al patrimonio dell'Ente con il contributo all'uopo eventualmente determinato dall'Assemblea dei Fondatori;

L'Assemblea dei Fondatori può, con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza versamento di alcuna contribuzione a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Ente e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

In ogni caso, la deliberazione con cui si ammette il nuovo Fondatore è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei membri della Fondazione.

Ai Fondatori riuniti in Assemblea spettano i poteri indicati nel presente statuto, in particolare quelli di cui all'articolo 9 dello stesso.

5.3 In ogni caso il numero dei Fondatori non potrà essere superiore al numero massimo di 20.

Articolo 6.

Membri ad Honorem

6.1 L'Assemblea dei Fondatori, su proposta di almeno un Fondatore, con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire la qualifica di Membro ad Honorem a persone fisiche o enti, anche di diversa

nazionalità, ritenuti straordinariamente meritevoli per l'attività svolta a sostegno dell'Ente e/o delle sue iniziative ovvero, più in generale, nel campo della solidarietà internazionale, e che manifestino comunque per iscritto la propria adesione agli - ed accettazione degli - scopi e finalità dell'Ente come espressi nello statuto.

6.2 In considerazione della rilevanza del loro contributo, i Membri ad Honorem possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Fondatori.

6.3 Ai Membri ad Honorem spettano le prerogative indicate nel presente statuto, in particolare quelle di cui all'articolo 11 dello stesso.

Articolo 7.

Esclusione, decadenza, recesso e decesso di Fondatori e Membri ad Honorem

7.1 L'Assemblea dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione di Fondatori e/o Membri ad Honorem, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Ente; assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti dell'Ente; svolgimento di attività pregiudizievoli alle attività dell'Ente o tenuta di un comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nell'Ente.

La delibera di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è adottata, deve essere comunicata al soggetto escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Qualora l'esclusione riguardi un Fondatore, quest'ultimo non può intervenire alla riunione in cui discute e delibera l'esclusione.

7.2 Il soggetto del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dei contributi dovuti per l'esercizio in corso.

7.3 Nel caso di enti, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dall'Assemblea dei Fondatori

7.4 Nel caso di persone fisiche, la qualità di Fondatore e/o Membro ad Honorem si perde in caso di morte. In tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi, ai quali non spetta alcun diritto nei confronti dell'Ente. L'Assemblea dei Fondatori prende atto del verificarsi di tale evento.

7.5 I Fondatori e/o i Membri ad Honorem possono, con almeno un mese di preavviso, recedere dall'Ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Ente.

In ogni caso il recesso non estingue gli obblighi originatisi anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Fondatore e/o il Membro ad Honorem che recede è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente dovuti per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

7.6 Ai Membri ad Honorem sarà richiesto di rinnovare per iscritto la loro adesione agli - ed accettazione degli - scopi e finalità dell'Ente come espressi nello statuto entro la scadenza di ogni mandato del Consiglio di Amministrazione; i Membri ad Honorem che non dovessero confermare la loro adesione cesseranno di essere tali senza necessità di adempimenti da parte dell'Ente, salvo l'aggiornamento del relativo libro sociale.

7.7 La perdita delle qualità di Fondatore e/o Membro ad Honorem comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

7.8 I membri della Fondazione non possono chiedere restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

7.9 I Fondatori ed i Membri ad Honorem che non effettuino le contribuzioni ed i conferimenti previsti dallo statuto o deliberati dagli organi della Fondazione, entro 90 giorni dalla scadenza, decadono automaticamente dalla carica senza la necessità di alcun provvedimento da parte degli organi della Fondazione.

Articolo 8.

Organi

8.1 Sono organi dell'Ente:

- (a) l'Assemblea dei Fondatori;
- (b) l'Assemblea dei Membri ad Honorem
- (c) il Consiglio di Amministrazione;
- (d) il Presidente;
- (e) il Vice Presidente Vicario, ove nominato;
- (f) l'Amministratore Delegato, ove nominato;
- (g) l'Organo di Controllo.
- (h) il Coordinatore, ove nominato.

8.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione - ad esclusione del Presidente - non è dovuto alcun compenso o indennità che dir si voglia, fatto salvo: (a) il rimborso delle spese;

(b) la possibilità per l'Assemblea dei Fondatori di riconoscere un gettone di presenza, ai consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri;

(c) la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di proporre all'Assemblea dei Fondatori di stabilire eventuali compensi per i consiglieri sulla base di specifici incarichi assegnati.

8.3 Contestualmente alla nomina da parte dell'Assemblea dei Fondatori, al Presidente è riconosciuta una indennità di carica pari al 20% del compenso più alto tra quelli percepiti dai dipendenti della Fondazione, che sarà corrisposta per l'intera durata del suo mandato.

8.4. In ogni caso, se dovuti, il compenso e/o le indennità dei componenti degli organi sociali devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze.

Articolo 9.

Assemblea dei Fondatori

9.1 I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipano, ove invitati e senza diritto di voto, i Membri ad Honorem.

9.2 Nell'Assemblea dei Fondatori hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei membri della Fondazione, con la qualifica di Fondatore da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento, dei contributi eventualmente dovuti per l'esercizio in corso.

9.3 L'Assemblea dei Fondatori definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente anche tenendo conto delle proposte del Consiglio di Amministrazione, e valuta gli obiettivi strategici, i programmi nonché i risultati raggiunti dall'Ente presentati dal CDA e dal Presidente; essa inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- (a) nominare, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, e revocare i membri ed il

Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(b) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, determinandone il compenso su proposta del Consiglio di Amministrazione;

(c) determinare:

- nel caso di cui all'articolo 8.2 lettera (b) l'importo del gettone di presenza eventualmente spettante ai Consiglieri di Amministrazione, nonché su proposta del Consiglio di Amministrazione - nel caso di cui all'art. 8.2 lettera c) - approvare eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di specifici incarichi assegnati;

(d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Ente e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

(e) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;

(f) attribuire la qualifica di Fondatore o Membro ad Honorem;

(g) proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di eventuali regolamenti;

(h) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, dell'Ente;

(i) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;

(l) deliberare di ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Spetta al Presidente sottoporre all'Assemblea dei-Fondatori la relazione annuale di cui all'articolo 13.2 lettera (e) e presentare ed illustrare il bilancio all'Assemblea dei Fondatori.

9.4 L'Assemblea dei Fondatori può nominare fra i propri membri un coordinatore (il "**Coordinatore**"), che rimarrà in carica per 3 esercizi e potrà essere riconfermato per un massimo di 2 mandati. Il Coordinatore - nei limiti di quanto previsto dai successivi articoli 10 ed 11 - ha i seguenti compiti:

- promuove la partecipazione attiva dei Fondatori e dei Membri ad Honorem;

-coordina i lavori dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei Membri ad Honorem, sulla base delle funzioni attribuite a quest'ultimo dal presente statuto ed avrà il potere chiederne la convocazione delle riunioni;

- si occupa di far definire e aggiornare gli indirizzi di massima e le linee guida di competenza dell'Assemblea dei Fondatori e delle eventuali proposte dell'Assemblea dei Membri ad Honorem.

Articolo 10.

Convocazione e quorum Assemblea dei Fondatori

10.1 L'Assemblea dei Fondatori dovrà essere convocata almeno una volta all'anno al fine di presentare ed illustrare alla stessa il bilancio consuntivo nonché, sussistendone i presupposti, il bilancio sociale. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente, dopo aver informato il Coordinatore, qualora nominato, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì a seguito di formale istanza del Coordinatore, oppure da almeno un quarto dei suoi membri, o di almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non potranno non essere di competenza dell'Assemblea. In caso di mancata convocazione, decorsi 30 giorni da una richiesta, provvede l'Organo di Controllo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Coordinatore, o in assenza del Coordinatore dal membro più anziano. Il Presidente è membro di diritto dell'Assemblea ma qualora non sia anche un Fondatore non ha diritto di voto.

10.2 La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e recapitato a ciascun membro ai recapiti risultanti dall'elenco dei i Fondatori almeno otto giorni liberi prima

della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

10.3 In caso di urgenza, la convocazione avviene con almeno tre giorni di preavviso.

10.4 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di tre deleghe.

L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.5 L'Assemblea può svolgersi anche con Fondatori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

10.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se è un Fondatore, o del membro più anziano.

10.7 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori e quelle riguardanti lo scioglimento dell'Ente sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei i Fondatori.

10.8 Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto.

10.9 Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal soggetto che la presiede e dal Segretario dell'adunanza.

10.10 Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 24 e 25 del D.lgs. 117/17.

Articolo 11.

Assemblea dei Membri ad Honorem

11.1 L'Assemblea dei Membri ad Honorem è composta dai Membri ad Honorem.

L'Assemblea dei Membri ad Honorem dovrà essere convocata almeno una volta all'anno al fine di illustrare l'andamento delle attività dell'Ente e i programmi di future iniziative.

L'Assemblea dei Membri ad Honorem è convocata dal Presidente, dopo aver informato il Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a seguito di formale istanza del Coordinatore, qualora nominato,- con avviso spedito con almeno otto giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza con almeno tre giorni di preavviso, con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

11.2 L'Assemblea dei Membri ad Honorem delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Membro Ad Honorem più anziano.

L'Assemblea dei Membri ad Honorem è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Coordinatore, o in assenza del Coordinatore, dal membro più anziano. Il Coordinatore ha il diritto di partecipare a tutte le sue riunioni, senza diritto di voto.

11.3 L'Assemblea può svolgersi anche con i Membri ad Honorem dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

11.4 Il Presidente illustra all'Assemblea dei Membri ad Honorem l'andamento delle attività dell'Ente e i programmi di future iniziative.

11.5 L'Assemblea dei Membri ad Honorem:

- (i) può suggerire indirizzi e linee guida dell'attività dell'Ente ed esprime pareri in merito ai risultati raggiunti dall'Ente;
- (ii) propone, in maniera tale da consentire, di volta in volta, la deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori in merito, uno o più propri rappresentanti tra i quali l'Assemblea dei Fondatori nominerà uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 12.3;
- (iii) può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi dell'Ente.

11.6 Delle adunanze dell'Assemblea dei Membri ad Honorem è redatto apposito verbale, firmato dal soggetto che la presiede e dal Segretario dell'adunanza.

11.7 Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 24 e 25 del D.lgs. 117/17.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri e variabile da cinque a undici, incluso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi - ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina - salvo revoca in qualsiasi momento, o dimissioni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori e possono essere riconfermati.

12.2 L'Assemblea dei Fondatori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche soggetti esterni alla categoria dei Fondatori e dei Membri ad Honorem.

12.3 A seconda dei casi, essi sono nominati come segue, in rapporto al numero dei componenti:

- (i) cinque consiglieri: quattro membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, un membro è nominato dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dall'Assemblea dei Membri ad Honorem;
- (ii) sette consiglieri: sei membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, un membro è nominato dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dall'Assemblea dei Membri ad Honorem;
- (iii) nove consiglieri: sette membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, due membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dall'Assemblea dei Membri ad Honorem;
- (iv) undici consiglieri: otto membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, tre membri sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori da scegliersi tra quelli proposti dal dall'Assemblea dei Membri ad Honorem.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Membri ad Honorem non provvedesse alle proposte

entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assemblea dei Fondatori, i consiglieri che dovrebbero essere nominati tra quelli dagli stessi proposti, saranno nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

12.4 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione (in caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso ratificate) uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vicepresidente Vicario o, in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Articolo 13.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, sovrintende all'attività dell'Ente, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori.

14.2 In particolare provvede a:

(a) nominare, eventualmente, uno o più Vice Presidenti - tra cui il Vice Presidente Vicario;

(b) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri;

(c) nominare, eventualmente, l'Amministratore Delegato, da scegliersi tra i consiglieri;

(d) proporre all'Assemblea dei Fondatori il compenso eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari incarichi, nonché quello previsto per l'Organo di Controllo;

(e) sottoporre all'Assemblea dei Fondatori una relazione annuale contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi strategici

(f) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative a quanto previsto dall'art. 1 nonché agli scopi e alle attività indicate dall'articolo 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'Ente;

(g) predisporre ed approvare il bilancio di esercizio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Fondatori nonché, sussistendone i presupposti, il bilancio sociale.

(h) predisporre ed approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo, entro il 31/12 di ogni anno da presentare ed illustrare all'Assemblea dei Soci Fondatori;

(i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

(j) approvare eventuali regolamenti, anche al fine disciplinare l'organizzazione interna dell'Ente e dei suoi organi;

(k) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Ente;

(l) nominare, occorrendo, un direttore e/o segretario generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti, i poteri la durata dell'incarico – anche tramite procura - oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;

(n) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto e dall'Assemblea dei Fondatori.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione, potrà delegare parte dei propri poteri all'Amministratore Delegato, al Presidente, ai Vice-Presidenti, a singoli consiglieri. Resta fermo il fatto che non potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione

i poteri che sono per legge o per statuto riservati allo stesso o che il medesimo abbia deliberato di riservarsi.

Articolo 14.

Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 ore di preavviso.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

14.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

14.5 Le deliberazioni sono valide se alla riunione prendono parte almeno tre consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque consiglieri, quattro nel caso in cui sia composto da sette, cinque nel caso in cui sia composto da nove e sette nel caso in cui sia composto da undici. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.6 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 15.

Presidente

15.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica tre esercizi - ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina - e non può più essere rieletto dopo due mandati. Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, nei limiti di quanto previsto dai precedenti articoli 11 e 12 convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, e l'Assemblea dei Membri ad Honorem ed il Consiglio di Amministrazione, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Egli:

(a) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;

(b) rilascia procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti dell'Ente o a terzi.

Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Presidente potrà delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente Vicario, ad altri consiglieri ed all'Amministratore Delegato.

15.3 Il Presidente contribuisce, in maniera non esclusiva, alle relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Ente.

15.4 Chi ha rivestito la carica di Presidente diviene Past President, salvo decisione

contraria dell'Assemblea dei Fondatori. Il Past President partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e la sua presenza in tale contesto non è conteggiata ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell'organo. Egli rimane in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione nominato successivamente alla sua cessazione quale Presidente.

15.5 Chi ha rivestito la carica di Presidente e mantiene il ruolo di Fondatore può essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei Fondatori e rimane tale fino all'eventuale revoca da parte dell'Assemblea dei Fondatori stessa. Partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ma, ove non sia stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, non ha diritto di voto in tale contesto, né la sua presenza viene conteggiata ai fini del quorum costitutivo dell'organo.

15.6 Il Presidente può invitare, a sua discrezione, uno o più Membri ad Honorem, in considerazione della rilevanza del loro contributo a partecipare senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Fondatori.

15.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16.

Vice Presidente Vicario

16.1 Il Vice Presidente Vicario, ove nominato, (o il Vice Presidente) sostituisce il Presidente dell'Ente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente

16.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente Vicario (o del Vice Presidente) basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 17.

Amministratore Delegato

17.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, viene scelto tra i consiglieri del Consiglio di Amministrazione e riferisce del suo operato al medesimo organo.

18.2 L'Amministratore Delegato ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne esercita la direzione operativa e la gestione esclusivamente nell'ambito dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dalla relativa delibera e/o dalle deleghe e dalle procure a quest'ultimo conferite .

Articolo 18

Organo di Controllo

18.1 L'Ente deve nominare un Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale: in tal caso è composto da un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti. Nel caso di organo collegiale, dovrà essere eletto un Presidente.

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2 Nel caso di organo monocratico, il suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di Controllo dura in carica 3 esercizi, scadendo con l'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Esso:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dall'Ente;
- verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;
- può esprimere un parere non vincolante in merito ad eventuali controversie tra i membri dell'Ente, e tra questi e l'Ente o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'Organo di Controllo stesso;
- esprime opinione mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

18.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli consiglieri compia/compiano atti o delibere che, ad esclusivo giudizio dell'Organo di Controllo, siano in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente o con il mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci Fondatori, come anche in caso di manifesta incapacità di consiglieri, l'Organo di Controllo può convocare l'Assemblea dei Soci Fondatori per proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione o per la revoca di consiglieri.

18.5 I componenti dell'Organo di Controllo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dall'Ente o su determinati affari.

18.6 L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti, se non sia stato nominato un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale. In tal caso, tuttavia, l'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

18.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

18.8 Le delibere adottate dall'Organo di Controllo sono riportate in apposito libro tenuto a cura dello stesso.

Articolo 19

Revisione Legale dei Conti

19.1 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, verrà nominato un revisore legale o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. In alternativa, ai sensi dall'articolo 30 comma 6 del D.lgs. 117/17, l'attività di revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'Organo di Controllo, qualora sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

19.3 Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o alla società di revisione legale) si applicano le norme di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

19.4 I soggetti incaricati della revisione legale dei conti possono essere invitati a

partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 20

Esercizio finanziario

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 Il bilancio d'esercizio consuntivo deve essere redatto secondo il disposto dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

20.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Entro il 30 Aprile successivo, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio d'esercizio consuntivo di quello decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio approvati devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Fondatori che dovrà essere convocata entro il successivo 15 giugno per prenderne atto. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della delibera del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

20.4 Nella redazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall'Ente.

20.5 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, predisporre il bilancio sociale. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, sul sito web dell'Ente e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.6 Gli organi dell'Ente nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

20.7 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per eventuale ratifica.

Articolo 21.

Libri Sociali

I libri sociali sono tenuti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 22.

Clausola arbitrale

22.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Ente ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

22.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

22.3 La sede dell'arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tribunale di cui all'articolo

Articolo 23.

Estinzione

23.1 L'Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue nei casi previsti dalla legge e con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole di tre quarti dei membri dell'Assemblea, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

23.2 In caso di estinzione, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 9 D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell'Ente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.